**ALLEGATO B)**

**ACCESSO GENERALIZZATO**

***L’accesso generalizzato*** può essere presentato da chiunque. Infatti, non occorre possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta, anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

Per presentare la ***richiesta di accesso generalizzato*** non è necessario fornire una motivazione: tutti i soggetti cui si applica il diritto di accesso generalizzato sono tenuti a prendere in considerazione le richieste di accesso generalizzato, a prescindere dal fatto che queste rechino o meno una motivazione o una giustificazione a sostegno della richiesta.

Con la richiesta di accesso generalizzato ***possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in possesso dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari***.

Ciò significa:

1. che l'Ordine non è tenuto a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso.

2. che l'Ordine non è tenuto a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l’accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti.

3. che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell’informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso

La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti.

Ciò significa:

1. che la richiesta indica i documenti o i dati richiesti, ovvero

2. che la richiesta consente alla segreteria di identificare **agevolmente** i documenti o i dati richiesti.

Devono essere ritenute **inammissibili** le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste.

In questi casi, l'Ordine chiede di precisare l’oggetto della richiesta.

L’Ordine è tenuto a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, **a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento della segreteria**.

**COME SI PRESENTA L’ISTANZA DI ACCESSO GENERALIZZATO**

La richiesta di accesso generalizzato, da effettuarsi mediante il MODELLO allegato, può essere presentata, alternativamente:

1. Alla segreteria dell’Ordine (al RPCT) che poi trasferisce al Responsabile della Trasparenza che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

2. Al Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013, l’istanza può essere trasmessa per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificato

**[segreteria@ocdeccv.legalmail.it](mailto:segreteria@ocdeccv.legalmail.it)**

**ALLEGATO B)**

Si rammenta che ai sensi dell’art. 65, co. 1 lett. c) del CAD, le richieste presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide anche se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità.

L’istanza può essere presentata, indirizzata agli uffici indicati, anche a mezzo posta all'indirizzo:

**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari**

**Viale del Lavoro n. 128 – Palazzo Fasanella**

**87012 Castrovillari (CS)**

a mezzo fax al numero **0991/27973**

o direttamente presso il **protocollo dell’Ordine** in Castrovillari (CS)

si rammenta che laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente della segreteria, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

**COSTI PER POTER EFFETTUARE L’ACCESSO GENERALIZZATO**

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è **gratuito**.

Quando il Responsabile risponde alla richiesta di accesso generalizzato mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, è dovuto il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

**I CONTROINTERESSATI**

Laddove la richiesta di accesso generalizzato incide su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), l’Ordine ne darà comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).

Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato.

Decorso tale termine, la segreteria dell’Ordine provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

**TERMINI PER RISPONDERE ALLE RICHIESTE DI ACCESSO GENERALIZZATO**

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di **trenta giorni** dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di **dieci giorni**) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

In caso di accoglimento, l’Ordine provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di **quindici giorni** dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

**LA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

Il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione dei limiti di cui all’art. 5 bis, commi 1 e 2 contiene una adeguata motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto.

**ALLEGATO B)**

Va parimenti motivato adeguatamente il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione delle esclusioni di cui all’art. 5-bis, co. 3.

Anche il provvedimento di accoglimento contiene una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di uno o più elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante l'opposizione del controinteressato.

**LA TUTELA**

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia dell’Ordine, il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.

È previsto che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito solo dal responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame nel caso di ricorso laddove l’accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013).

In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile della prevenzione della sono sospesi.

**LA TUTELA DEI CONTROINTERESSATI**

Ai sensi del co. 9 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, nei casi di accoglimento della richiesta, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Avverso la decisione dell’Ordine ovvero a quella del RPCT dell’Ordine, il controinteressato può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. 104/2010 sul codice del processo amministrativo.